informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 387 – 15 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021: NUOVI CHIARIMENTI DELL'INPS

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020**
- **DM 17.5.2021**
- **Circolare INPS 6.8.2021, n. 124**
- **Messaggi INPS 29.7.2021, n. 2761; 20.8.2021, n. 2909; 15.11.2021, n. 3974 e 26.11.2021, n. 4184**

IN SINTESI

Con riguardo all'esonero parziale previsto dalla Finanziaria 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS l'INPS ha ribadito che con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni IVS artigiani / commercianti e alla Gestione coltivatori diretti / coloni e mezzadri, l'esonero riguarda soltanto la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità.

Restano esclusi gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Per ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 e di favorire la ripresa dell'attività esercitata dai lavoratori autonomi, l'art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subìto una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

In merito a tale agevolazione:

- il Ministero del Lavoro / MEF, con il Decreto 17.5.2021, ha individuato le modalità attuative dell'esonero (Informativa SEAC 2.8.2021, n. 235);
- l'INPS, nell'ambito della Circolare 6.8.2021, n. 124, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali.

Lo stesso Istituto:

- con il Messaggio 20.8.2021, n. 2909, ha individuato dal 25.8 al 30.9.2021 il periodo di presentazione, in via telematica, della domanda di esonero da parte dei predetti soggetti (artigiani / commercianti iscritti all'IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS);
- con il Messaggio 15.11.2021, n. 3974 ha reso noto che:
  - dal 15.11.2021 è disponibile nel Cassetto Previdenziale l'esito delle verifiche preliminari in merito alla spettanza o meno dell'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS;
  - dal 29.11.2021 è possibile verificare quanto è stato concesso a titolo di esonero.

  Nel caso in cui l'importo dell'esonero contributivo sia **inferiore alla contribuzione dovuta** è necessario **versare la differenza entro il 29.12.2021** senza sanzioni e interessi.

Con il messaggio 26.11.2021, n. 4184 l'INPS ha specificato che in caso di **reiezione della domanda**, l'importo della contribuzione relativa al 2021, scaduta alla data di verifica della regolarità contributiva sarà oggetto di regolarizzazione.

NB L'eventuale richiesta di riesame non consente di ripristinare la regolarità contributiva.

Con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni IVS artigiani / commercianti e alla Gestione coltivatori diretti / coloni e mezzadri l'esonero **interessa soltanto la contribuzione 2021** con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Di conseguenza, restano **esclusi**, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse, il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata.

Lo stesso Istituto nel citato Messaggio n. 4184, con riferimento ai soggetti con imposizione della quota sul minimale, aggiorna l'esempio riportato nel citato Messaggio n. 3974 sostituendolo con il seguente esempio.

Esempio

Titolare artigiano con 3 rate di contribuzione fissa 2021 con scadenza entro il 31.12.2021, di importo pari a € 2.877,12 (959,04 x 3), lavoratore subordinato part time dall'1.7.2021 al 31.12.2021. L'importo dell'esonero è pari a € 1.438,56 (importo complessivo € 2.877,12 riproporzionato rispetto al numero di mesi di attività lavorativa e contemporanea assenza di status di lavoro subordinato) e va utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021. Il residuo importo pari a € 479,52 (1.438,56 - 959,04) va utilizzato a copertura parziale della seconda rata. Ne consegue che l'artigiano deve versare la differenza di € 479,52 (959,04 - 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale entro il 29.12.2021. Entro la stessa data va versata anche la terza rata.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it